

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 961 DEL 29/05/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

dott. CRISTIANO GALIZIAN

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA AL DI FUORI DELLA RETE, DI UNA SPECIALIZZANDA, DOTT.SSA VALENTINA POZZATO, ISCRITTA ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 993/26

Il Dirigente, Direttore U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali riferisce quanto di seguito.

Premesso che:

- il Decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270 “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*” contiene disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università;
- il Decreto MIUR 1° agosto 2005 “*Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria*” e s.m. i. adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato Decreto MIUR n. 270/2004 e, individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il Decreto MIUR 29 marzo 2006 “*Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione*” e s.m.i. , stabilisce , sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, i presupposti e le condizioni per l'istituzione e l'attivazione delle Scuole di specializzazione, gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità, gli standard specifici relativi alle singole specialità, i requisiti di idoneità generali della rete formativa delle scuole e i requisiti specifici delle singole specialità, conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del Dlgs n. 368/99;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 43 del richiamato D.lgs n. 368/99, con il decreto interministeriale n. 68/2015 recante “*il Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- in particolare, l'articolo 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione.

Rilevato che:

- ad oggi la definizione degli standard e dei requisiti minimi, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.I. n. 68/2015, è ancora disciplinata dal D.M. del 29 marzo 2006;
- l'Università degli Studi di Firenze ha chiesto a questa Azienda, nota ns. prot. n. 23509 del 10/03/2026, la stipula di una convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante extra rete formativa della dott.ssa Valentina Pozzato, specializzanda iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, dell'Ateneo medesimo, attività da svolgersi presso l'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale – sede di Bassano e Santorso, per il periodo dal 01/06/2026 fino al 31/12/2027;

Considerato che:

- la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, riservata ai laureati in Farmacia ed in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista, rientra nelle Scuole di Specializzazione di area sanitaria non medica e afferisce all'area dei Servizi Clinici così come previsto dal Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015;

- l'attività di formazione della dott.ssa Valentina Pozzato presso la nostra Azienda non è superiore a 18 mesi, così pure la struttura ospitante non risulta saturata;
- lo schema di convenzione, allegato alla presente proposta, è stato esaminato congiuntamente con l'Università degli Studi di Firenze.

Rilevato che il Direttore dei Servizi Socio Sanitari, il Direttore del Distretto 1 e 2 Azienda ULSS 7 Pedemontana e il Direttore dell'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale hanno espresso parere favorevole all'accoglienza della dott.ssa Valentina Pozzato, come da documentazione agli atti della presente proposta.

Tutto ciò premesso, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, propone di approvare il testo della convenzione con l'Università degli Studi di Firenze per lo svolgimento di attività formativa al di fuori della rete di uno specializzando (dott.ssa Valentina Pozzato) così come allegato alla presente proposta

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
- il D.lgs n. 368/99
- il decreto interministeriale n. 68/2015;
- la L.R. 14/09/1994, n. 56
- la L.R. 25/10/2016, n. 19

Ritenuto di approvare il testo della convenzione citata in premessa;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni e le finalità esposte in premessa, il testo della convenzione tra l'Azienda ULSS 7 Pedemontana e l'Università degli Studi di Firenze, per il periodo dal 01/06/2026 fino al 31/12/2027, per lo svolgimento di attività formativa al di fuori della rete di una specializzanda iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera - dott.ssa Valentina Pozzato – da effettuarsi presso l'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale – sedi di Bassano e di Santorso, documento che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che per la frequenza di cui sopra questa Azienda provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali per la responsabilità civile verso terza colpa lieve e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del Dlgs n. 368/99;
3. di prendere atto che lo specializzando invece provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave, ai sensi della L. n. 24/2017;
4. di dare atto che l'Azienda ULSS 7 Pedemontana garantisce agli specializzandi l'accesso alla mensa alle condizioni previste per gli utenti esterni;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'ex art. 23, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE
PROFESSIONALIZZANTI PRESSO SOGGETTI OSPITANTI IN TERRITORIO
ITALIANO NON INCLUSI NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI FIRENZE**

TRA

L'Università degli Studi di Firenze (di seguito Università) con sede in Largo Brambilla, 3 codice fiscale n. IT01279680480, nella persona del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, Prof.ssa Betti Giusti, delegata alla firma dal Rettore, Legale rappresentante dell'Università con delibere del Senato Accademico del 23 maggio 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2018, domiciliata per la sua carica in Firenze

E

L'Azienda ULSS 7 Pedemontana (di seguito Azienda) con sede in via dei Lotti, 40, Bassano del Grappa (VI) codice fiscale/P.IVA: 00913430245, casella Pec: protocollo.aulss7@pecveneto.it, qui rappresentata dal dott. Giovanni Carretta in qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima

Entrambe congiuntamente denominate "Parti"

Richiamati:

- il D.lgs n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23/10/1992, n. 421"*; che, all'art. 6, comma 2, prevede la stipula di specifici protocolli d'intesa tra le Università e le Regioni al fine di soddisfare le esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione degli specializzandi;

- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con Decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”* che detta nuove disposizioni concernenti i criteri per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle Università;
- il Decreto MIUR 1 agosto 2005 *“Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria”* e s.m.i., che adegua gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area sanitaria afferenti all'area medica, chirurgica e dei servizi al quadro della riforma generale degli universitari, di cui al citato Decreto MIUR 22 ottobre 2004 n. 270 e individua il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;
- il Decreto MIUR 29 marzo 2006 *“Standard e requisiti minimi delle scuole di specializzazione”* e s.m.i. concernente l'individuazione delle risorse assistenziali e socioassistenziali (pertinenti allo svolgimento delle attività professionalizzanti) che la rete formativa di ciascuna Scuola deve necessariamente possedere per ricevere l'accREDITAMENTO dell'Osservatorio Nazionale per la Formazione Specialistica;
- il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di *“Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”* che rimodula gli ordinamenti didattici, ed uniforma, equiparandole, le prerogative delle Scuole che afferiscono alla Area dei Servizi clinici, nella fattispecie la Scuola di Farmacia Ospedaliera, con quella di Area Medica e Area Chirurgica;
- il Decreto Interministeriale 16 settembre 2016, n. 716 *“Riordino delle Scuole di specializzazione ad accesso riservato ai “non medici”*;

- il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 *“Recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”* che, con riferimento all’attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, precisa che devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

- in base al Decreto di cui sopra le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;

- il soggetto ospitante costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell’Università degli studi di Padova e possiede ulteriore capacità ricettiva – in termini di procedure cliniche assistenziali – in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell’Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

Tenuto conto che:

- il Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera - Università degli Studi di Firenze - Prof.ssa Silvia Selleri - ha approvato, e il Consiglio della Scuola ratificherà nella prima seduta utile, lo svolgimento dell’attività formativa fuori rete ed ha accertato l’interesse della dott.ssa Valentina Pozzato a svolgere un periodo di stage formativo presso l’Azienda, predisponendo il relativo piano delle attività formative del tirocinante in formazione specialistica.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Finalità

E' interesse della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università degli Studi di Firenze ottenere che la dott.ssa Valentina Pozzato possa completare la formazione attraverso lo svolgimento di attività didattiche integrative, coerenti con il percorso professionale e al di fuori della rete formativa. A tal fine, il soggetto ospitante - Azienda ULSS 7 Pedemontana - si impegna ad accogliere presso l'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale sede di Bassano e Santorso – la dott.ssa Valentina Pozzato, nata a Vicenza il 02/02/1993 codice fiscale PZZVTN93B42L840X, residente in Via Don Battistella, n. 69 Breganze (VI), tel. 3496200966, mail valentina.pozzato@unifi.it (di seguito denominato anche "tirocinante"), iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università di cui sopra, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale allegato.

Art. 3 Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella della durata dell'attività professionalizzante dello specializzando, indicato dal 1° giugno 2026 al 31 dicembre 2027. Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti mediante scambio di corrispondenza. La tirocinante non può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritta

Art. 4 Luoghi e tempi

L'Azienda mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature dell'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale – sede di Bassano e Santorso - Azienda ULSS 7 Pedemontana - con orario di accesso secondo accordi con il Responsabile della struttura.

Art. 5 Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ma è finalizzato all'apprendimento delle competenze e allo svolgimento di attività formative professionalizzanti previste dal regolamento della Scuola. Il tirocinante, tenuto a frequentare la U.O. e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Direttore della Scuola con il Responsabile della struttura convenzionata. Le attività formative svolte dal tirocinante in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale. In nessun caso il tirocinante in formazione potrà essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 6 Tutor aziendale di riferimento

L'attività del tirocinante in formazione specialistica si svolge sotto la guida della dott.ssa Paola Valpondi – Direttore dell'U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale – sede di Bassano e Santorso - e indicata come tutor di riferimento dall'U.O. di appartenenza

Art. 7 Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

L'attività di formazione è seguita e verificata dalla dott.ssa Caterina Sgromo tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo. Il Dirigente Responsabile della U.O. del

soggetto ospitante Azienda, presso la quale il tirocinante in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

Il Dirigente Responsabile della U.O. del soggetto ospitante avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del tirocinante in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università. A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal tirocinante in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nel progetto formativo.

Art. 8 Obblighi del tirocinante in formazione specialistica

Durante lo svolgimento dello stage il tirocinante in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi in essa indicati. Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal tirocinante in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività sanitarie della U.O. per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi o istituzionali di struttura con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda nonché con il Responsabile della struttura convenzionata. Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee. Nell'ambito della struttura convenzionata il

tirocinante in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 9 Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante, con la sottoscrizione del presente Accordo, per gli effetti di cui alla D.G.R.V. n. 1471 del 12.12.2024 ad oggetto "*Gestione diretta dei sinistri da responsabilità civile verso terzi da parte delle Aziende ULSS, delle Aziende ospedaliere e dello IOV – Nuovo modello organizzativo*" dichiara di garantire la copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo opera nelle strutture aziendali, fatti salvi i casi di dolo e colpa grave.

Il soggetto ospitante pertanto provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali per la responsabilità civile contro terzi e per l'attività assistenziale svolta dal medico specializzando nelle proprie strutture, alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999, assicurando presso l'INAIL il medico specialista in formazione contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta nelle proprie strutture.

Il soggetto ospitante si impegna a comunicare tempestivamente all'Università gli eventuali infortuni del medico in formazione specialistica, al fine di poter effettuare le attività di propria competenza. La specializzanda invece provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave ai sensi della Legge n. 24/ 2017 (cd. Gelli – Bianco) copia della polizza va consegnata – certificato assicurativo – al soggetto ospitante

Art. 10 Obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

Entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale (specializzandi) le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dal D.lgs. n. 81/2008 e

in particolare:

- l'Università è garante della formazione generale sulla sicurezza ex art. 37 del D. lgs n. 81/2008 *"Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"*, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestato finale;

- è onere dell'Azienda fornire formazione ed informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza.

Art. 11 – Mensa e uniformi di servizio

Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle condizioni previste per il personale esterno (€ 7,70), e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12 – Obblighi di condotta

Le parti si danno reciprocamente atto, altresì, che il proprio personale è a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito

della presente, si rileva l'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento dell'Azienda ospitante.

Art. 13 – Recesso

Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con motivato preavviso da inoltrare via PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 14 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Firenze.

Art. 15– Modalità di stipula

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 16 – Imposta di bollo e di registro

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, DPR 642/1972, Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2 nella misura vigente al momento della stipula, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004. L'imposta di bollo è a carico dell'Università degli Studi di Firenze e verrà assolta in maniera virtuale come da autorizzazione della Agenzia delle Entrate n. 100079/1999. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 17 – Foro di competenza

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito

all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario tra le parti.

Art. 18 – Riservatezza e Trattamento dei dati personali

1. Principi Generali e Riferimenti Normativi: l'Azienda, l'Università e il

2. medico in formazione specialistica (di seguito "specializzando" o "tirocinante") si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101. Le Parti garantiscono che il trattamento dei dati personali avvenga esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, nel rigoroso rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza.

3. Trattamento dei dati dello Specializzando: La sottoscrizione della presente Convenzione comporta il trattamento, da parte dell'Azienda (Soggetto Ospitante), dei dati personali dello specializzando, trasmessi dall'Università (Soggetto Promotore) nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR. Tali dati sono trattati per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e, in particolare, per adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, per assolvere agli obblighi contrattuali e per gestire le attività amministrative. Il conferimento dei dati dello specializzando è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. I dati verranno conservati per tutta la durata del tirocinio e anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. Allo specializzando sono riconosciuti tutti i diritti previsti dal GDPR.

4. Titolarità e Ruoli nel Trattamento: Titolari autonomi del trattamento dei

dati sono le Parti, ciascuna per i propri ambiti di competenza. Durante il tirocinio, la titolarità del trattamento dei dati personali dei pazienti e dei dati trattati all'interno delle strutture sanitarie è in capo all'Azienda medesima. Ai fini dello svolgimento delle attività pratiche, lo specializzando opererà in qualità di persona autorizzata al trattamento e "soggetto designato" ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dell'art. 29 del GDPR.

5. Obblighi di Riservatezza dello Specializzando e delle Parti: Lo specializzando dovrà provvedere al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità formative disciplinate dalla presente convenzione, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni a tal fine impartitegli dall'Azienda, e comunque nel rispetto dei canoni di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità. I dati saranno utilizzati dalle strutture aziendali o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, istituzionali o statistiche. Le Parti e lo specializzando si impegnano a non divulgare o diffondere all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato (con particolare riferimento ai dati particolari relativi alla salute) acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione stessa.

p. l'Università

p. Il Soggetto Ospitante

Il Presidente della Scuola

Il Legale Rappresentante

di Scienze della Salute Umana

Azienda ULSS 7 Pedemontana

Prof.ssa Betti Giusti

Dott. Giovanni Carretta

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c. c. le parti specificatamente sottoscrivono le clausole di cui agli articoli 10 e 17 della presente convenzione

p. l'Università

p. Il Soggetto Ospitante

Il Presidente della Scuola

Il Legale Rappresentante

di Scienze della Salute Umana

Azienda ULSS 7 Pedemontana

Prof.ssa Betti Giusti

Dott. Giovanni Carretta

Allegato: progetto formativo



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA

PROGETTO FORMATIVO RELATIVO ALLA DOTT.SSA Valentina POZZATO PER PERIODO FORMATIVO PRESSO UNA STRUTTURA FUORI RETE FORMATIVA IN ITALIA

Il Consiglio della Scuola ratificherà nella prima seduta utile, lo svolgimento dell'attività formativa presso **L'OSPEDALE SAN BASSIANO DI BASSANO DEL GRAPPA (AULSS7 PEDEMONTANA VENETA)**, all'interno del progetto formativo della Dott.ssa **POZZATO VALENTINA**, in considerazione del fatto che: **E' RISULTATA VINCITRICE DEL CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL PIANO "FARMACIA DEI SERVIZI PER I PAZIENTI FRAGILI: RICONCILIAZIONE TERAPEUTICA DOPO DIMISSIONE DA RICOVERO" E NELLA PROMOZIONE DEL PROCESSO DI DEPRESCRIZIONE FARMACOLOGICA PRESSO L'ULSS 7 PEDEMONTANA VENETA.**

Lo specializzando in formazione specialistica svolgerà presso il soggetto ospitante le seguenti **attività**:

- acquisizione normativa farmaceutica con partecipazione a visite ispettive presso le farmacie
- attività di distribuzione diretta
- monitoraggio indicatori di appropriatezza prescrittiva
- elaborazione dati

ogni attività avverrà con la supervisione del tutor della borsa di studio o di un farmacista dirigente.

Al termine del periodo la specializzanda in formazione avrà acquisito competenze specifiche negli ambiti sopra indicati

Il Direttore della Scuola di Specializzazione

Prof. Silvia Selleri



Firmato
digitalmente da
SILVIA SELLERI
Data: 10/02/2026
17:16:57 CET

Per presa visione e accettazione

Dott.ssa VALENTINA POZZATO

Specializzanda in formazione specialistica